



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9422 del 2007, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Cianfriglia Elisabetta, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maselli, con domicilio eletto
presso il suo studio in Roma, Piazzale Cardinal Consalvi, 9;

contro

Il Ministero della Pubblica Istruzione in persona del legale rappresentante rappresentato
e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata per legge in Roma via dei
Portoghesi,12;

nei confronti di

di Ceccacci Tiziana n.c.;

per l'annullamento

del provvedimento prot.15681 del 27 luglio 2007 con il quale il Ministero della Pubblica
Istruzione ha decretato che gli aspiranti inseriti nelle graduatorie definitive ad
esaurimento pubblicate in data

22 agosto 2007 con provvedimento n.15739 del 27 luglio 2007 del dirigente dell'USP di
Roma sono individuati (in base alle indicate posizioni di graduatoria) come aventi titolo
all'assunzione in ruolo in qualità di docenti della Scuola Secondaria di primo e secondo

grado, mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal primo settembre 2007;

della graduatoria definitiva ad esaurimento del dirigente dell'USP di Roma riguardante la Scuola Secondaria di primo grado, pubblicata in data 22 agosto 2007 con provvedimento n.15739 del 27 luglio 2007, del D.M. n.56 del 3 luglio 2007 concernente le disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale docente ed educativo e A.T.A. per l'anno scolastico 2007-2008 contenente le tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione del numero massimo di assunzioni da effettuare;

del D.M. 16 marzo 2007 relativo all'aggiornamento ed integrazione delle graduatorie provinciale ad esaurimento per il biennio 2007-2009,

del provvedimento con cui sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento per il biennio 2007-2009 del personale docente della Scuola Secondaria di primo e secondo grado e di tutti gli altri atti presupposti connessi e consequenziali;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione della P.I.;

Visto l'atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese,

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2010 il Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, che ha partecipato alla procedura per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2007-2009, rappresenta che nonostante la presentazione della relativa domanda nei previsti termini, non è risultata inserita né tra coloro per i quali il punteggio doveva essere semplicemente aggiornato né tra gli esclusi. Avverso tale mancato inserimento la stessa ha proposto il presente ricorso con cui deduce:

I) Violazione e falsa applicazione degli artt.399 e 401 del D.Lgs. n. 297 del 1994 che ripartiscono l'accesso ai ruoli del personale docente della Scuola Media in misura del 50% con concorso per titoli ed esami e del rimanente 50% attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art.401 nelle quali, di biennale aggiornamento mediante la notoria procedura cui ha partecipato l'attuale istante, la stessa non risulta in alcun modo inserita.

II) Violazione art.3 l.7/7/1990 n.241 non essendo noto il motivo di tale mancato inserimento;

III) Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifesta in riferimento alla analoga posizione di altri colleghi cui invece risulta aggiornato il punteggio nelle medesime graduatorie.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione e della contro interessata Ceccacci Tiziana.

Si è costituito in giudizio il Ministero della P.I.

Con ordinanza n.1021/09 emessa alla pubblica udienza del 21 maggio 2009 alla quale il ricorso era stato portato in discussione, sono stati disposti incumbenti istruttori.

Con successivo atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo la ricorrente estende la impugnativa ai provvedimenti emanati nell'anno 2009 in occasione dell'aggiornamento ed integrazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il biennio 2009-2011 e reitera gli stessi motivi di gravame già svolti nel ricorso riferendoli ai provvedimenti impugnati con gli stessi aggiuntivi motivi e chiede il suo inserimento (con aggiornamento della sua posizione) nella graduatoria definitiva ad esaurimento pubblicata con provvedimento n.16670 del 14/8/2009.

Alla sopraindicata ordinanza n.1021/09 emessa alla udienza del 21/5/2009 diretta ad ottenere, tra l'altro, la copia del telegramma n.131913 dell'8/8/2005 con la quale la ricorrente sarebbe stata convocata in quanto individuata come destinataria di proposta di assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso A043 per l'a.s. 2005/2006, l'Amministrazione che in primo tempo non aveva dato alcun esito, ha ottemperato dopo che con successiva ordinanza n.296/2010 la stessa richiesta

istruttoria era stata reiterata.

Il contraddittorio è stato istituito, sia per quanto concerne il ricorso introduttivo sia per quanto concerne la impugnativa proposta con i motivi aggiunti, nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione (cui è poi subentrato il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) costituitosi in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato, nonché della prof.ssa Ceccacci Tiziana. Tanto premesso anche per quanto concerne la integrazione del contraddittorio va evidenziato;

che l'avvenuta esecuzione della disposta istruttoria ha consentito di ottenere necessari ragguagli sulla effettiva trasmissione e ricezione del telex n.131913 dell'8/8/2005.

La stessa, infatti, considerata decaduta dalla graduatoria relativa all'a.s. 2006-2007 per non aver assunto servizio nella sede assegnatale ha contestato, nel ricorso introduttivo, tale circostanza asserendo di non aver mai rinunciato alla nomina disposta nei suoi confronti (vedasi anche la memoria della stessa successiva all'atto di ricorso) dolendosi della omessa inclusione nella graduatoria relativa agli anni scolastici 2007/2009).

Ha precisato al riguardo l'Amministrazione scolastica, nella risposta inviata in esecuzione della citata ordinanza n.296/2010, che alla ricorrente, utilmente inserita nella graduatoria ad esaurimento per il biennio 2005/07, era stata comunicato la disposta nomina di ufficio presso la sede della Scuola Media Statale "Parri" di Roma con il telex n.131913 dell'8/8/05.

Tale assegnazione di ufficio era avvenuta a seguito di assenza della interessata anche a precedente convocazione per il giorno 1/8/2005 e si riferiva alla graduatoria permanente relativa alla cl. A043.

Il "telex" risulta ufficialmente accettato il giorno 8/8/2005 con relativo riferimento di ricezione postale e reca come numero di indirizzo della destinataria "Cianfriglia Elisabetta" lo stesso (Piazzale Cardinal Consalvi n.9 Roma) che l'attuale istante ha indicato nella domanda di aggiornamento (mod. 1) relativa ai successivi aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011.

Non può pertanto ritenersi illegittimo l'operato della Amministrazione Scolastica che ha considerato la ricorrente che non aveva aderito alla assegnazione della sede presso la

Scuola " Parri " di Roma decaduta dalla graduatoria per il 2005/2007 e cioè da quella in riferimento alla cui utile inclusione la predetta nomina le era stata conferita.

Né risultano fondati i formali rilievi con cui la ricorrente si duole del mancato inserimento nella stessa graduatoria ad esaurimento per gli anni scolastici 2007-2009.

Né quello (primo motivo) con cui la stessa censura tale mancato inserimento perché in violazione degli artt. 399 e 401 del D.lgvo n. 297 del 1994 che ripartiscono l'accesso ai ruoli del personale docente della Scuola Media in misura del 50% con concorso per titoli ed esami e del rimanente 50% attingendo alle graduatorie permanenti.

La ricorrente, considerata decaduta dalla graduatoria per il biennio 2005-2007, è stata depennata dalla successiva graduatoria per il 2007-2009 relativa alla stessa classe di concorso AO43.

La docente per essere inserita nella graduatoria ad esaurimento per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 avrebbe dovuto presentare nuova domanda di iscrizione per la stessa classe AO43.

La stessa si è limitata invece a presentare in data 17/4/2007, utilizzando il diverso modello 1 una domanda di mero "aggiornamento" per le classi AO43 e AO50 ma tale "aggiornamento" l'Amministrazione Scolastica ha ritenuto possibile soltanto per la unica classe di concorso nella quale la docente era rimasta inserita in graduatoria e cioè la cl.AO50 essendo, invece, decaduta per la classe di concorso AO43.

Quanto al denunciato (secondo motivo) difetto di motivazione di tale mancato inserimento che la ricorrente censura per non essere stata data nessuna motivata risposta alla domanda di aggiornamento della sua posizione in graduatoria per gli anni 2007-2008 e 2008-2009, la stessa censura risulta infondata stante oltretutto quanto già evidenziato dall'Amministrazione Scolastica (vedasi la originaria nota dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma n.2863 del 18/2/2008 diretta a questo Tribunale ed alla Avvocatura Generale dello Stato) sulle ragioni della non inclusione nella stessa graduatoria conseguente alla intervenuta decadenza della nomina per omessa adesione al " telex " n.131913 dell'8/8/2005.

E' consentita l'integrazione in corso di causa della motivazione del provvedimento

amministrativo a contenuto vincolato (cfr. TAR Campania – Sez IV 4/11/ 2009 di n.6884, tra le ultime intervenute).

Con l'ultimo dei motivi proposti con il ricorso introduttivo si denuncia la verificazione di una situazione di disparità di trattamento in sfavore della ricorrente conseguente all'estromissione da una graduatoria in cui risulterebbero invece collocati altri insegnanti che, come la istante, hanno visto la propria posizione inserita nella medesima graduatoria e correttamente aggiornata.

In ordine a tali rilievi, in disparte la ovvia considerazione sulla genericità della stessa denuncia in riferimento alla posizione di altri insegnanti di cui non viene neanche specificata la identità di posizione con quella della deducente, va comunque rilevata la inconfigurabilità di situazioni di disparità di trattamento, azionabili in sede di giurisdizione del giudice amministrativo, allorquando trattasi di atti dovuti conseguenti alla applicazione di disposizioni assumenti valore di schemi normativi di obbligatoria applicazione rispetto ai quali non si evidenzia la esistenza di nessun margine di discrezionalità amministrativa.

Con la impugnativa proposta con l'atto contenente motivi aggiunti gli stessi rilievi già mossi con il ricorso introduttivo vengono dalla stessa istante riversati avverso tutti i provvedimenti, nel frattempo intervenuti, relativi alle graduatorie ad esaurimento per il successivo biennio 2009/2011 (tali ultime pubblicate il 31/7/2009) in cui l'insegnante non risulta parimenti inclusa in riferimento alla classe di concorso A43.

Anche in relazione alla graduatoria 2009/2011 ed alla suindicata classe A43 la ricorrente si è limitata a presentare, mediante il noto mod1, soltanto domanda di aggiornamento, come risulta dalla stessa domanda depositata in giudizio.

Tale domanda di semplice aggiornamento, per quanto sopra già rilevato in riferimento alla anteriore graduatoria per gli aa.ss. 2007-2009, a maggior ragione si rendeva insufficiente per la graduatoria per gli anni 2009-2011 di cui al D.M. 8/4/2009 (che detta disposizioni per la integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli stessi anni) in assenza in ogni caso, sempre con riferimento alla particolare posizione della insegnante già innanzi evidenziata, di una apposita domanda

2009 di reiscrizione nelle graduatorie.

Per quanto sopra vanno respinte le impugnative proposte con il ricorso introduttivo e con l'atto contenente motivi aggiunti allo stesso.

Si ravvisa tuttavia la esistenza di motivi giustificativi della integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. III bis) pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe e sulla impugnativa di cui all'atto contenente motivi aggiunti allo stesso, rigetta il ricorso e i successivi motivi aggiunti.

Spese integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 13 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO